



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del Reg. Data 29-12-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE-PTFP 2021/2023. VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:25, in videoconferenza mediante collegamento whatsapp, in attuazione della disciplina per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità telematica a seguito dell'emergenza covid-19, disposta con provvedimento sindacale n. 3 del 30/03/2020, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	P
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Il Sindaco si allontana dall'aula. Il numero dei presenti pasa a due

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.115 del 28/12/2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Considerato che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto inoltre l'art. 6-ter, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione in data 08/05/2018 ha emanato le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate in G.U. n. 73 del 27/07/2018;

Rilevato che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Che le linee di indirizzo succitate tendono a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni dei carichi di lavoro, superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Che, nel rispetto del novellato articolo 6 D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) diventa strumento strategico “per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi resi ai cittadini”, come tale “mutabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione”

Che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- ✓ quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- ✓ qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Richiamato l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

Premesso che :

- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

Rilevato che :

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini

numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Castignano a **€ 561.073,37**
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati ;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

Preso atto che:

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 20,01% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Rilevato pertanto che il Comune di Castignano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa come da tabella “A”allegata al presente atto sottoscritta dal Responsabile ufficio finanziario;

Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Emerso che il rapporto tra personale in servizio/abitanti (n. 11 dipendenti a tempo indeterminato) è inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per la fascia demografica da 1000 fino a 9999 abitanti (1 dipendente per 128 abitanti)-abitanti al 31.12.2019 n.2676;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, che anche per l’anno 2020, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che la situazione organica dell’ente, quale suddivisione posti per aree e profili professionali è la seguente:

Copertura posti:

AREA FUNZIONALE	CATEGORIE						Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3	
A – Area amministrativa (segr. e P.M.)				1		1	2
B – Area tecnica e tecnico-manutentiva	1		5	1	1		8
C – Area Servizi Demografici				1			1
D – Area economico finanziaria					1		1
Posti ricoperti Totale	1	/	5	3	2	1	12

Visto l’art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita “1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del*

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Emerso che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Castignano ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA

PROFILO		CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME PART/TIME
Istruttore Tecnico	Direttivo	D1	Full time
Istruttore Tecnico	Direttivo	D1	Full time

Ritenuto dover includere nella programmazione di cui sopra anche il personale a tempo determinato, ufficiosisma, relativo alla gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189 e s.m.i., giusta comunicazione dell'ufficio speciale ricostruzione Marche sisma 2016 acquisita al protocollo generale dell'ente in data 28/12/2018 al n. 7536;

Dato atto che questo ente non incorre nel divieto di assunzione di personale, in quanto ha adottato i seguenti atti:

Adempimento	Riferimenti	Verifiche
Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	Art.39 Legge n.449/1197; Art.91 D.lgs.n.267/2000 Art.6 D.gls.n.165/2001 Comma 557-quarter legge n.296/2006	G.C.n.10 del 30/06/2017 G.C.n.44 del 04/08/2017 G.C.n.68 del 22/12/2017 G.C.n.52 del 17/07/2018 G.C. n. 106 del 28/12/2018

		G.C. n. 1 del 24/01/2019
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni in soprannumero	Art.33 comma 1 D.lgs.n.165/2001; Circolare Funzione Pubblica 28.4.2014 n.4	G.C. n. 106 del 28/12/2018
Conseguimento del saldo non negative, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2018	Art.1 comma 723 lett.e) L.n.208/2015 Circolare RGS 5/2016	Attestazione Responsabile ufficio ragioneria in allegato
Mancato invio entro il 31 marzo-comunque entro il 30 aprile-della certificazione attestante I risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali anno 2017	Art.1 comma 723 lettera e) L.n.208/2015 Corte dei Conti Puglia n.111/2016	Attestazione Responsabile ufficio ragioneria-esente per Comuni rientranti nel cratere sisma
Adozione dei piani triennali di azioni positive	Art.48 D.lgs.n.198/2006	G.C. n. 61 del 12/07/2019 per triennio 2019/2021
Adozione piano performance-enti locali Peg	Art.10 D.lgs.n.150/2009 Art.169 comma 3 bis D.lgs.n.267/2000- è unificato nel Peg per gli enti locali.	G.C.n. 23 del 19/05/2017 G.C.n.33 del 04/05/2018 G.C. n. 31 del 10/04/2019
Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	Art.1 comma 557 legge n.296/2006 Art.3 comma 5 bis D.L.n.90/2014 Circolare n.9/2006 e n.5/2006 RGS	Attestazione resa dal Responsabile ufficio ragioneria in allegato
Rispetto dei termini per approvazione di bilancio di previsione, rendiconti e termine di trenta giorni dalla loro approvazione per invio banca dati	Art.9 comma 1-quinquies D.L.n.113/2016	Esente per Comuni rientrante nel cratere sisma Adozione deliberazione approvazione C.C. n.11 del 29/03/2019. Approvazione rendiconto 2018 C.C. n. 14 del 10/04/2019
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Art.9 comma 3-bis D.L.n.185/2008	Attestazione resa dal Responsabile ufficio ragioneria in allegato
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Art.243 comma 1 Sl.gs.n.267/2000	Attestazione resa dal Responsabile ufficio ragioneria in allegato
Comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi	Art.1 comma 508 L.n.232/2016 DPCM n.21/2017	Attestazione resa dal Responsabile ufficio ragioneria in allegato
Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	Art.1 comma 476 legge n.232/2016-circolare RGS 3.4.2017 n.17	Attestazione resa dal Responsabile ufficio ragioneria in allegato

Dato atto del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, in

relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Rilevato che :

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

RITENUTO dover acquisire il parere del revisore dei conti prima che la presente proposta venga sottoposta all'organo esecutivo;

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Dato atto che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

PROPONE

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire e approvare il piano dei fabbisogni di personale triennio 2021/2023 come da allegato "B" al presente atto;

Di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del valore soglia di spese di personale su entrate

correnti, e precisamente come da tabella “allegato A” al presente atto che evidenzia altresì il margine potenziale di spesa;

Di dare atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale ha dato esito negativo;

Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Di comunicare le risultanze del presente atto alle RSU e alle OO.SS.

La suestesa proposta è conforme a quanto previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Il Responsabile ufficio segreteria
Dott.ssa Stefania Sorrentino

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa a "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE-PTFP 2021/2023. VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire e approvare il piano dei fabbisogni di personale triennio 2021/2023 come da allegato “B” al presente atto;

Di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del valore soglia di spese di personale su entrate correnti, e precisamente come da tabella “allegato A” al presente atto che evidenzia altresì il margine potenziale di spesa;

Di dare atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale ha dato esito negativo;

Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Di comunicare le risultanze del presente atto alle RSU e alle OO.SS.

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE	F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2021 al 28-04-21 con numero 297

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DOTT.SSA CAPASSO

PINA

=====

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione in data 29-12-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 - ☐ La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- =====